Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Giovedì, 14 giugno 1928 - Anno VI — Numero 138

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizioni nazionali canine, in Lucca e Viareggio.

Con decreto 5 maggio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 detto al registro n. 6 Finanze, foglio n. 155, l'Amministrazione provinciale di Lucca è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, due Esposizioni nazionali canine, da tenersi l'una in Lucca il 3 giugno 1928 e l'altra in Viareggio il 12 agosto 1928.

Mostra degli apparecchi di irrigazione, in Modena.

Con decreto 10 maggio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1928, registro n. 6 Finanze, foglio n. 154, la Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Modena è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra degli apparecchi di irrigazione svoltasi colà dal 13 al 19 detto mese di maggio.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1664.

LEGGE 7 giugno 1928, n. **1207.**
Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	1,200,000 —
2	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	60,000 —
3	Indennità di missione al personale di ruolo ed a quello comandato a prestare servizio presso il Ministero, nonchè al personale estraneo all'Amministrazione per servizi di ispezione	80,000 —
4	Indennità, compensi ed altre spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle Associazioni sindacali e sugli Istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	80,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero delle corporazioni, compreso quello di cui all'art. 3 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401	300,000 —
6	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	60,000 —
7	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero - Miglioramento e sistemazione dei medesimi	40,000 —
8	Acquisto di pubblicazioni e spese varie per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	30,000 —
9	Spese per Consigli, Commissioni e congressi, escluse quelle di cui all'art. 4, comma 2°, del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401	60,000 —
10	Indennità per intervento alle adunanze delle Giunte provinciali amministrative ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia	60,000 —
11	Competenza ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	15,000 —
12	Spese casuali	100,000 —
13	Spese per telegrammi all'interno e all'estero, e per comunicazioni telefoniche interurbane (Spese obbligatorie)	20,000 —
14	Spesa per l'esercizio della vettura automobile per i servizi tecnici del Ministero	20,000 —
		2,125,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
15	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale	120,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	2,125,000 —
	Totale	2,125,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	120,000 —
	Totale . . .	120,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	2,245,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1665.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1165.

Varianti al R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, che approva le norme per gli arruolamenti volontari a premio nel Corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, che detta norme di applicazione per gli arruolamenti volontari a premio nel Corpo Reale equipaggi marittimi;

Visto il R. decreto 15 aprile 1926, n. 819, che modifica il R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla lettera *a*) dell'art. 7 del R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, modificato con l'art. 2 del R. decreto 15 aprile 1926, n. 819, sono apportate le seguenti varianti:

Variante 1ª: Nel n. 2, dopo le parole « i semaforisti », sono aggiunte le seguenti: « i carpentieri ».

Variante 2ª: Nel n. 3, dopo le parole « i marinai », sono aggiunte le seguenti: « i meccanici ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 30. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.
Istituzione di Regie agenzie consolari alla dipendenza del Regio consolato in Cordoba, in sostituzione di altre soppresse.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Canals, Deän Funes, Ballesteros e Moldes dipendenti dal Regio consolato in Cordoba sono soppresse, ed in loro veci sono istituite le Regie agenzie consolari in La Carlota F.C.C.A., La Puerta F.C.A. del N., Mackenna F.C.P. e Varillas dipendenti dal medesimo consolato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.
Istituzione di Regie agenzie consolari alla dipendenza del Regio consolato generale in Rosario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduta la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Sono istituite le Regie agenzie consolari in Formosa (Formosa), Charata (Chaco), Esquina (Corrientes), Rufino (Santa Fè) alle dipendenze del Regio consolato generale in Rosario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1928.
Nomina di un giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;
Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il conte Filippo Gauttieri, console nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dottore in legge, è nominato giudice presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1928.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire proprie agenzie in Montescaglioso, Tempio Pausania e Grumo Appula.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;
Viste le deliberazioni prese dal direttore generale del Banco predetto, in data 10 maggio 1928, con i poteri del Consiglio di amministrazione;
Vista la richiesta, in data 16 maggio 1928, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire tre proprie agenzie rispettivamente in Montescaglioso, in Tempio Pausania e in Grumo Appula.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1928.
Fusione della Banca E. De Mattei e C. con la Banca del Monferrato, in Casale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la disciplina giuridica degli Istituti di credito che raccolgono depositi fiduciari;
Vista la domanda con la quale la Società anonima « Banca del Monferrato » di Casale chiede di essere autorizzata ad incorporarsi la Società anonima « Banca E. De Mattei & C. » di Casale;

Visti i verbali delle assemblee generali dei soci dei due Istituti dai quali risulta che il chiesto provvedimento è stato regolarmente deliberato;
Visti i certificati del Regio tribunale di Casale Monferrato i quali comprovano che dai due Istituti sono state osservate le disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio e che non risulta fatta opposizione nel termine stabilito dall'art. 195;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

E' autorizzata la fusione della Banca E. De Mattei & C. di Casale con la Banca del Monferrato di Casale, la quale conserva la propria denominazione e la propria sede sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Graziano Kossovich fu Marco, nato a Dobrota (Dalmazia) l'11 novembre 1875 e residente a Trieste, via Felice Venezian, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Graziano Kossovich è ridotto in « Cossini ».
Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Kossovich nata Sbisà fu Gregorio, nata l'8 giugno 1897, moglie;
2. Ferruccio di Graziano, nato il 29 marzo 1919, figlio;
3. Giorgina di Graziano, nata il 2 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Ursich di Giuseppe, nato a Trieste il 9 giugno 1906 e residente a Trieste, via S. Vito, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana eprecisamente in « Ursini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale è avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Angela Potnik ved. Hartkopp fu Antonio, nata a Trieste il 24 maggio 1900 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Testoni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Angela Potnik vedova Hartkopp è ridotto in « Testoni ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Fabio fu Francesco, nato il 23 ottobre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emilia Helmich di Venceslao, nata a Idria il 7 aprile 1899 e residente a Grado, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Helmich è ridotto in « Elmi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Höller fu Federico, nato a Pola il 3 novembre 1896 e residente a Trieste, via dei Crociferi, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Höller è ridotto in « Elleri »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Höller nata Gandolfo fu Guglielmo, nata il 22 marzo 1901, moglie;
2. Ezio Federico di Federico, nato il 15 luglio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Pubblicazione dei ruoli di anzianità.

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono stati distribuiti i ruoli di anzianità del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione postale telegrafica, pubblicati nel marzo 1928.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio della bonifica grossetana.

Con decreto Ministeriale n. 4095 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio della bonifica grossetana, apportando modificazioni agli articoli 31 e 45 del testo deliberato dall'assemblea generale dei soci tenutasi il 18 dicembre 1927.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale dell'industria e delle miniere - Divisione miniere

Trasferimento della concessione « Cescheto » in territorio di Sessa Aurunca.

Con decreto Ministeriale 24 marzo 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1928, registro num. 3, foglio num. 262, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 10 maggio 1928, n. 4337, volume 458, è stato autorizzato il trasferimento della concessione « Cescheto » accordata con decreto Reale 6 luglio 1922, per ricerca e coltivazione di giacimento di lava leucitiva per l'estrazione di sali alcalini in territorio di Sessa Aurunca, provincia di Napoli, dal cav. Erasmo Perretta, domiciliato in Sessa Aurunca, alla Società Italiana Potassa (S.I.P.) con sede in Roma, piazza del Popolo n. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 13 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.79	Belgrado	33.50
Svizzera	366.51	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.846	Albania (Franco oro)	365.42
Olanda	7.677	Norvegia	5.095
Spagna	316.28	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.105
Praga	56.42	Rendita 3,50 %	73.65
Romania	11.80	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.345	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	85.075
New York	19.002	Littorio 5 %	84.575
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.85
Oro	366.65		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi a 41 posti di vice segretario del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza; a 32 posti di sottoispettore aggiunto nell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette; a 51 posti di procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette; ad 11 posti di applicato tecnico nelle coltivazioni dei tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli:

1° a 41 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

2° a 32 posti di sottoispettore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette;

3° a 51 posti di procuratore di 2ª classe (grado 11°, gruppo *B*) nell'Amministrazione delle imposte dirette;

4° ad 11 posti di applicato tecnico nelle coltivazioni dei tabacchi (grado 12°, gruppo *C*).

Art. 2.

Ai concorsi predetti può partecipare soltanto il personale ex combattente, nonchè quello assimilato, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 19 del R. decreto in data 8 maggio 1924, n. 843, assunto dopo la data medesima presso le Amministrazioni dello Stato, in qualità di straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, od in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risulti in possesso degli altri requisiti prescritti dal 1° comma dell'art. 18 del citato Regio decreto, abbia al 19 gennaio 1926 prestato ininterrotto servizio per almeno un anno, ed abbia inoltre entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizione di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle finanze (ufficio centrale del personale) non più tardi del 31 luglio 1928 la domanda su carta da bollo di L. 3, nella quale indicheranno il proprio domicilio ed il concorso cui intendano partecipare, e dichiareranno inoltre espressamente di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Coloro che chiedano di prendere parte ad entrambi i concorsi indetti per i posti disponibili nei ruoli di gruppo *B*, dovranno produrre due distinte domande corredate dalle quietanze di cui al n. 8 del successivo articolo ed unire ad una di esse, facendone richiamo nell'altra, i documenti tutti prescritti dal presente decreto.

Nelle domande sarà inoltre indicato a quale delle due Amministrazioni finanziarie, in caso di riuscita, gli aspiranti intendano essere assegnati.

Sono esenti dal presentare la domanda di ammissione ai concorsi gli avventizi dell'Amministrazione finanziaria, che ne avessero curato entro il termine del 19 marzo 1926 l'invio all'Ufficio centrale del personale. Essi dovranno peraltro, mediante apposita dichiarazione da trasmettere all'Ufficio medesimo non più tardi del 31 luglio 1928, confermare l'istanza, specificando a quale dei concorsi intendano partecipare, e trasmettere colla quietanza del pagamento della tassa prescritta, debitamente rinnovati i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del seguente articolo, nonchè gli altri specificati nel presente bando di cui avessero omesso l'invio. Avranno cura inoltre d'inviare due distinte dichiarazioni qualora intendano di prendere parte ai due concorsi dei ruoli di gruppo *B*, ferma restando l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nel secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato di buona condotta, rilasciato, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale del luogo di nascita dell'aspirante;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

7° il diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente per il concorso ai posti di vice segretario nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza; il diploma di licenza di istituto tecnico o liceale per i concorsi ai posti di sottoispettore delle dogane e procuratore di 2ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, ed il diploma di licenza di scuola tecnica, ginnasiale o di scuola pratica di agricoltura per i posti di applicato nell'Amministrazione delle privative.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale od in copia notarile;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di L. 50 per il concorso ai posti del ruolo di gruppo *A*) e di L. 25 per i concorsi ai posti dei ruoli di gruppo *B*) e *C*);

9° i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i certificati di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7 del sopracitato R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che i candidati ritengano di produrre nel loro interesse.

Art. 6.

Un'apposita Commissione, composta di un presidente, da scegliersi tra i funzionari dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 5°, e di tre membri di grado non inferiore al 6°, dell'Amministrazione medesima, deciderà sulla idoneità degli aspiranti e formerà per ciascuno dei quattro concorsi apposita graduatoria.

Restano salvi a parità di merito i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo delle domande, allegare i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità della procedura dei concorsi e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Il risultato dei concorsi, da approvarsi con decreto Ministeriale è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 8.

I vincitori dei concorsi dovranno sostenere il periodo di prova previsto dal disposto di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale saranno ad essi corrisposti gli assegni mensili e le indennità temporanee mensili, stabilite dalle disposizioni in vigore.

Sono esenti dal periodo di prova gli aspiranti ritenuti idonei al collocamento nei posti vacanti dell'Amministrazione nella quale hanno prestato servizio in qualità di straordinari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.